

SEZIONE FINALE: ALLEGATI DEL QUESTIONARIO

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

Codice civile, due voci per un'enciclopedia (pag. 10-14)

I

Il Codice civile italiano attualmente in vigore è del 1942; emanato dopo una lunga elaborazione, in uno dei periodi più agitati della nostra storia politica, esso sostituì i due codici di diritto privato a quel tempo esistenti, il codice civile (1865) e il Codice di commercio (1882). La novità più appariscente era proprio l'unità legislativa del diritto privato, in contrasto con la tradizione ottocentesca della distinzione nel regime dei rapporti, riguardanti tutti i cittadini o soltanto la speciale categoria degli operatori economici. L'unificazione venne, almeno in parte, giustificata sulla base dell'ideologia corporativa propria del fascismo, condensata nella Carta del lavoro (1927) e nei propositi del regime dell'epoca destinata a investire l'intera riforma legislativa. In particolare, si tenne a sottolineare la mutata prospettiva del Codice civile, nel senso che l'istituto fondamentale ne diveniva l'impresa, e quindi l'attività economica attorno a essa organizzata, piuttosto che la proprietà, collocata al centro della visione liberale dei codici precedenti.

Alle intenzioni del legislatore di tradurre nel Codice civile i principi corporativi non corrisposero i risultati pratici, e perciò l'opera rimase sostanzialmente immune da quei motivi ispiratori (se si eccettuano talune incrostazioni verbali e incidentali affermazioni di scarsa rilevanza concreta). Il Codice civile si presenta come il regime aggiornato che la società borghese riservò ai rapporti privati, in una fase di superamento dell'economia agricola e artigianale, di timido avvio del processo industriale e di partecipazione o di controllo statale sui più importanti settori produttivi e del credito. Delle aree culturali in cui si è soliti distribuire le esperienze giuridiche, il Codice italiano continua ad appartenere all'area romanistica, dove il Code Napoléon resta l'esemplare modello; ma sono notevoli l'accresciuto numero delle materie trattate e la modernità e precisione del linguaggio suggerite da una consuetudine di pensiero con forti influenze germaniche.

I libri in cui il Codice civile è diviso si intitolano: delle persone e della famiglia; delle successioni; della proprietà; delle obbligazioni; del lavoro; della tutela dei diritti. La materia marittima e aeronautica è rimasta affidata a un codice distinto (il Codice della navigazione), così come in leggi speciali è contenuta la disciplina di particolari materie che pure rientrano nei confini del diritto privato (fallimento, cambiale, assegno, brevetti, diritti d'autore).

Il giudizio espresso sul Codice civile, nel senso che l'insieme delle norme non avrebbe conosciuto gravi contaminazioni dalle idee politiche del tempo (un'ulteriore conferma se ne ricava, del resto, dal rifiuto d'inserire nel codice, o di anteporgli, una serie di principi generali di diritto, d'indole politico-costituzionale), non impedisce di considerare l'opera legislativa, quale fu completata nel 1942, in termini d'arretratezza o di ritardo rispetto allo sviluppo economico-sociale del Paese, ai mutamenti del costume, alle nuove concezioni dei rapporti tra individui, gruppi e comunità statale. Prima in ordine di tempo e di importanza, la Costituzione repubblicana (1948) sollevò la necessità, e continua a porre l'esigenza, ora di sopprimere ora di modificare o di adattare le soluzioni accettate dal codice.

L'opera di adeguamento del Codice civile ai principi costituzionali è stata compiuta in notevole misura dalla Corte costituzionale; in forme più incisive e organiche, come può comprendersi, attraverso interventi del legislatore ordinario.

Le materie che hanno subito più profonde innovazioni sono state il diritto familiare e il regime del lavoro subordinato. Per il diritto familiare le nuove norme, rispondenti ai principi di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e di pari dignità sociale e giuridica dei figli procreati fuori del matrimonio, sono state introdotte nel corpo del Codice civile, accanto o in luogo delle regole precedenti (legge 19 maggio 1975, n. 151), mentre al di fuori del Codice è disciplinato il divorzio. Per i rapporti di lavoro è stato invece abituale il ricorso alle leggi speciali, integrative della scarsa disciplina rimasta nel Codice: così è accaduto, tra l'altro, per il contratto di lavoro a tempo determinato, per il lavoro a domicilio, per il licenziamento e per le ulteriori garanzie della stabilità del posto di lavoro (assicurate dallo Statuto dei lavoratori, con una legge del 1970). Nella materia l'attività legislativa è stata spesso preceduta e stimolata dalla contrattazione collettiva, svolta dai sindacati nell'esercizio della loro autonomia di libere associazioni private. Anche gli istituti e i rapporti agrari hanno costituito oggetto di misure legislative, intese a favorire il passaggio della proprietà della terra ai soggetti che in concreto l'utilizzano e la trasformano.

Propositi di una radicale riforma del Codice civile furono avanzate negli anni attorno al 1945; più tardi, nel 1946, trovarono enunciazione anche nei programmi di un governo di breve durata: nell'una e nell'altra occasione furono rapidamente abbandonati.

II

Negli ultimi anni del secolo passato non si sono avuti eventi legislativi che abbiano inciso sulla codificazione civile col peso e la risonanza dei fatti segnalati.

Si disse dell'incidenza che la Costituzione repubblicana esercitò sulla rilettura del Codice civile, anche nella fase in cui era prevalente l'inclinazione ad attribuire alla norme della Carta fondamentale un'efficacia meramente programmatica, per riservare al legislatore ordinario la responsabilità e il potere, e dunque la discrezionale libertà, di tradurle in regole precettive. Sul terreno della legislazione speciale nelle aree del Codice civile interventi e modifiche di grande rilievo riguardarono soprattutto la famiglia e il lavoro subordinato.

Diritto di famiglia e diritto del lavoro, per la necessità di assidui aggiornamenti delle discipline più che per la specialità dei loro principi, costituiscono nella positiva esperienza di Paesi di diritto privato codificato del nostro tempo oggetto di "codici" a sé, distinti e separati dal corpo del Codice civile (e, quanto al lavoro, altresì dal Codice di commercio, se del diritto del ceto mercantile si conserva l'autonomia delle fonti nell'ambito della codificazione del diritto privato). La tendenza, diffusa nei Paesi socialisti ma non estranea ad altre aree politico-economiche, viene spesso giustificata, in sede teorica, in ragione della irriducibilità di quelle materie al diritto privato tradizionale, e talora per la necessità di superare la stessa distinzione pubblico-privato disegnata, e talora esasperata, dalla cultura giuridica. Una positiva spiegazione del distacco viene tentata col sottolineare l'accresciuta presenza dello Stato nell'assistenza familiare e nella cura dei minori e degli incapaci, e sul versante del lavoro col

volere ricomprendere in una dilatata visione i momenti di partecipazione del sindacato alla programmazione pubblica e i sistemi di previdenza e sicurezza sociale, in misura sempre più larga sottratti a ogni iniziativa dei privati.

Il discorso sui limiti del Codice civile, e sull'opportunità di affiancargli "codici" speciali in taluni settori, rimane legato all'idea dell'utilità tecnica e del persistente valore della codificazione (e in particolare, sia pure impoverita, della codificazione civile). Una siffatta linea di svolgimento può essere anche capita e assecondata, se non prevale il comprensibile timore che, con la separazione dal diritto privato, si voglia legittimare e incoraggiare una concezione paternalistica dello Stato, tra spinte corporative e motivazioni assistenziali.

La categoria storica del Codice civile è stata tuttavia investita da una più radicale denuncia, che non vuole ridisegnarne i confini in ragione dei contenuti sociali ed economici, quanto piuttosto superare la formula, col prendere atto della progressiva e inarrestabile perdita di centralità, nel sistema, del Codice, e della nascita e del moltiplicarsi di "microsistemi" che obbediscono a una loro logica e si organizzano attorno a principi propri.

Il fenomeno viene presentato sotto il nome di "decodificazione": nella suggestiva parola si vuole riassumere un prepotente carattere della nostra età, così come l'illuminismo riformista europeo aveva rappresentato la grande epoca delle codificazioni. Le ragioni ideologiche e pratiche della "conversione" in atto vengono per solito indicate nella caduta della legge generale e astratta valida per tutti i cittadini, nell'affermarsi di un diritto dei gruppi e nel ricostituirsi di status personali che importano discriminazioni e privilegi, nel consolidarsi di discipline nate nel segno dell'eccezione e della provvisorietà (come accade, per fermarsi a esempi di tutta evidenza, per le locazioni di immobili a uso abitativo e per l'affitto dei fondi agrari).

La riflessione, in verità, può muovere da un dato di dimensione ed efficacia ancor più incisive se si considera la tendenza che va sotto il nome di "deregolamentazione" (deregulation) e che registra l'attribuzione (o il ritorno) di certe materie all'esclusiva competenza dell'ambiente sociale, e in primo luogo delle autonomie collettive di gruppi. Sotto l'insegna della "delegificazione" viene invece realizzata o incoraggiata l'utilizzazione di fonti produttive minori, in primo luogo regolamentari, nella disciplina di rapporti che hanno bisogno di un regime adeguato alle mutevoli e contingenti esigenze di tempi e di luoghi.

Sul tema specifico della codificazione, e in particolare sulla vicenda dei Codici civili, un esame delle esperienze contemporanee induce a dubitare che si tratti di una forma storica superata, e che se ne debba freddamente registrare (o con compiacimento affrettare) il tramonto.

(Da: Pietro Rescigno, "Codici. Storia e geografia di un'idea", Laterza, 2013)

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

Sotto il profilo metodologico, la filosofia giuridica di indirizzo analitico si caratterizza per l'impiego sistematico degli strumenti propri dell'analisi logica del linguaggio. Strano a dirsi, tali strumenti sono sì largamente utilizzati, ma raramente sono stati teorizzati. L'inventario che qui si propone è provvisorio e certamente incompleto.

1. In primo luogo, l'analisi del linguaggio consiste, ovviamente, nell'analizzare il significato dei vocaboli e degli enunciati. A sua volta, questo tipo di attività consiste in una serie di operazioni caratteristiche, quali ad esempio: a) la registrazione di usi linguistici [1] (ad esempio: il vocabolo "prelazione" non è usato nel linguaggio comune extragiuridico; il vocabolo "privilegio" assume sensi diversi in contesti giuridici e non giuridici; ecc.); b) la rilevazione di ambiguità e indeterminatezze sintattiche, semantiche e pragmatiche (ad esempio: l'enunciato "sarò lì tra poco" può essere usato indifferentemente per compiere una previsione, una promessa, una minaccia o un avvertimento; l'enunciato "l'omicidio è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno" può essere usato per esprimere una norma giuridica, o per riferire il contenuto di una norma giuridica, come pure per rilevare una regolarità sociologica; ecc.); c) il disvelamento di connotazioni di valore nascoste nel discorso (ad esempio: nell'uso comune, il vocabolo "democrazia" [2] denota un certo tipo di organizzazione politica e, al tempo stesso, la connota positivamente; ecc.); d) la sistematica definizione dei termini che si introducono nel proprio discorso.

2. In secondo luogo, l'analisi del linguaggio consiste nel distinguere accuratamente tra questioni empiriche, attinenti ai fatti, e questioni concettuali o verbali, attinenti al significato delle parole. Ad esempio, è questione di fatto, empirica, se il tale sia o non sia scapolo, mentre è questione verbale o concettuale "che cosa sia" uno scapolo. Alla prima questione si può rispondere solo interrogando l'anagrafe [3]; alla seconda questione si può rispondere solo stipulando convenzionalmente il significato del vocabolo "scapolo" (comunemente, domandare "che cosa è x?" non è che un modo poco avvertito di domandare "che cosa significa il termine x?"). A ciò è connessa la distinzione tra enunciati analitici ed enunciati empirici. Analitico è un enunciato necessariamente vero, in virtù solo o del significato delle parole che entrano a comporlo, oppure della sua struttura logica (e tale perciò che la sua verità può essere accertata senza bisogno di osservazioni empiriche). Empirico è un enunciato che può essere vero o falso, e il cui valore di verità dipende dai fatti. Ad esempio: è analitico l'enunciato "Tizio è o scapolo o non scapolo", come pure l'enunciato "tutti gli scapoli sono non sposati" (sempre che si convenga sul significato comune di "scapolo"); è empirico l'enunciato "Tizio è scapolo", come pure l'enunciato "Tizio è sposato".

3. In terzo luogo, l'analisi del linguaggio consiste nel distinguere accuratamente tra questioni di fatto e questioni di valore, ovvero, da un altro punto di vista, tra discorsi conoscitivi e discorsi valutativi o prescrittivi. Ad esempio: è questione di fatto se il tale sia stato assolto o condannato; è questione di valore se la sentenza pronunciata contro il tale sia stata giusta o ingiusta. E d'altro canto: è conoscitivo il discorso di chi constata che il tale è stato condannato; è valutativo il discorso di chi apprezza come giusta tale sentenza. Il fondamento della distinzione giace nell'idea, generalmente condivisa, che solo agli enunciati del discorso conoscitivo (o descrittivo) convengono i valori di verità; mentre gli enunciati del discorso valutativo e prescrittivo non possono dirsi né veri né falsi. La distinzione, a sua volta, ha come corollario la tesi – detta "legge di Hume" – secondo la quale non si possono inferire conclusioni valutative o prescrittive da premesse puramente descrittive.

(Da: Riccardo Guastini, "Diritto: filosofia e teoria generale", in "Enciclopedia delle scienze sociali", Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana G. Treccani, 1993)

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

IL REFERENDUM ABROGATIVO

Il *referendum* abrogativo, previsto dall'art. 75 Cost. e attuato dopo ben ventidue anni dalla legge n. 352 del 1970, rappresenta un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi sulla «abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge» su richiesta di cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati; la proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa. L'art. 75, comma 2, inoltre, esclude la sottoponibilità al *referendum* delle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e d'indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

La mutata funzione del referendum abrogativo

Il *referendum* abrogativo, concepito dai Costituenti come strumento eccezionale (da utilizzare nei momenti di crisi del rapporto società – istituzioni) e secondario, in quanto avente carattere negativo e unidirezionale (idoneo, cioè, soltanto a eliminare una normativa), è divenuto ben presto uno strumento ordinario di normazione: non soltanto il ricorso ad esso è stato incalzante e sistematico (si pensi che dal 1974 – anno del primo *referendum* sul divorzio – ad oggi – ultima tornata referendaria quella del 2000 – sono state presentate ben 116 richieste referendarie) ma ciò che più rileva è la trasformazione subita da tale strumento. Da istituto destinato a incidere in senso esclusivamente negativo sulla legislazione ordinaria, il *referendum* ex art. 75 Cost. ha acquisito spesso un ruolo sostanzialmente propositivo, che l'ha visto come artefice primario di grandi riforme, tra le quali in particolare quella elettorale; nonché esplicitante in altre occasioni effetti di rottura del sistema, come nel caso dell'abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti politici, o effetti di stimolo nei confronti del legislatore inerte, come nell'ipotesi del referendum sull'ordinamento giudiziario militare.

Il procedimento referendario previsto dalla L. n. 352 del 1970

Il procedimento referendario consta di quattro fasi: la fase preparatoria, la fase del controllo, la fase costitutiva, la fase dichiarativa del risultato referendario.

L'iniziativa referendaria spetta, a norma del comma 1 dell'art. 75 Cost., a cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Nella prima ipotesi la raccolta delle firme in appositi fogli vidimati contenenti i termini del quesito referendario, da depositare presso l'Ufficio centrale per il *referendum* assieme ai certificati elettorali, spetta a un comitato di promotori; nella seconda ipotesi, l'iniziativa parte da un consiglio regionale e la richiesta è presentata presso il medesimo ufficio da cinque delegati dei rispettivi consigli regionali. I quesiti referendari devono essere depositati nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno; la richiesta di *referendum* non può, invece, essere presentata nell'anno precedente la scadenza di una delle Camere o nei sei mesi successivi alla data d'indizione delle elezioni (art. 31, legge n. 352). In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum indetto viene sospeso e i termini procedurali riprendono a decorrere dopo un anno dalle elezioni.

Alla scadenza del 30 settembre, l'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, deve esaminare le richieste referendarie depositate ed effettuare un controllo di legittimità teso a verificare la loro conformità alle norme di legge, ad esclusione del giudizio di ammissibilità che spetta alla Corte costituzionale a norma dell'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953 di cui si parlerà appresso. In particolare, l'Ufficio centrale verifica: la regolarità delle firme raccolte, la natura dell'atto oggetto del *referendum* (leggi ed atti aventi forza di legge), l'eventuale uniformità o analogia di materia fra le richieste referendarie depositate, provvedendo in tal caso alla loro concentrazione dopo aver sentito i presentatori o i delegati. Inoltre, l'Ufficio centrale per il referendum, in sede di controllo delle richieste referendarie, ha il potere d'interrompere il procedimento referendario nell'ipotesi in cui la normativa oggetto del quesito referendario stia per essere abrogata o modificata dal Parlamento. Tale potere incontra, tuttavia, un limite: secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 68 del 1978, l'interruzione può essere disposta soltanto se la nuova legge approvata dal Parlamento modifichi o abroghi i contenuti normativi essenziali della disciplina precedente; in caso contrario, il *referendum* avrà ad oggetto il nuovo atto normativo. La suddetta decisione della Corte ha avuto lo scopo di precludere alle Camere la possibilità d'impedire lo svolgimento del *referendum* approvando surrettiziamente modifiche soltanto formali alla legge oggetto della richiesta referendaria. Entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale deve decidere sulla legittimità delle richieste referendarie presentate con ordinanza definitiva, che viene comunicata alla Corte costituzionale e notificata ai promotori dei referendum.

La sent. n. 68 del 1978 della Corte costituzionale

Superato il vaglio dell'Ufficio centrale, i quesiti referendari vengono sottoposti a un nuovo e diverso controllo da parte della Corte costituzionale, la quale deve pronunciarsi sull'ammissibilità dei quesiti referendari con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale. Se la richiesta referendaria viene dichiarata ammissibile dalla Corte, il referendum viene indetto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Effettuate le votazioni (che avvengono su apposite schede contenenti i termini del quesito referendario al quale l'elettore può rispondere con un sì o con un no a seconda che voglia, rispettivamente, abrogare o lasciare in vita la normativa oggetto del referendum), spetta all'Ufficio Centrale per il referendum effettuare un nuovo controllo teso ad accertare il raggiungimento del *quorum* sia di partecipazione, sia deliberativo; in caso di esito positivo, l'Ufficio procede alla proclamazione dei risultati del referendum.

In caso di esito favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione; il decreto viene immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della

Repubblica italiana. L'abrogazione opera dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale, a meno che il Presidente della Repubblica disponga, su proposta del Ministro interessato, che l'abrogazione abbia effetto successivamente ma comunque non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del decreto.

(Da: S. M. Cicconetti, "Le Fonti del diritto italiano", Giappichelli, Torino, 2007)

BRANO MC 81

Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.

La storiografia ottocentesca, sotto l'urgenza di ardori romantici e, in Italia, di passioni risorgimentali, ci ha trasmesso un'immagine drammatica del trapasso dall'Antichità al Medioevo: un gigantesco conflitto, un duello senza quartiere non solo tra popoli spinti da motivi più o meno contingenti ma anche, e fondamentalmente, tra due civiltà eterogenee, una Romanità sulla difensiva e un Germanesimo all'attacco. Valori diversi impegnati a prevalere l'uno sull'altro.

Oggi, come tutti sanno, le tinte forti sono state mitigate. E tuttavia vecchi residui permangono nel subcosciente degli storici: per esempio nell'uso di contrapporre costumi e istituti giuridici romani e germanici come se venissero da pianeti diversi. Un'inerzia storiografica dura a morire sulla quale è forse utile dire ancora due parole.

Le guerre ci furono, ovviamente, furono sanguinose e terribili ed ebbero la coda usuale di carestie e pestilenze disastrose. Nella cornice del crollo di un Impero secolare, le spade falciarono le genti dell'Occidente e le società furono degradate e immiserite. Ma a parte la constatazione che a incrociare effettivamente le armi non furono tanto barbari e romani, quanto barbari e altri barbari, va tenuto a mente che le ostilità non presero di mira la cultura e le leggi dei Romani e che le pretese diversità di fondo tra i due mondi erano, in realtà, equilibrate da molte sotterranee somiglianze. In particolare proprio nel diritto.

La prima tappa importante nella vittoriosa avanzata dei Germani fu la creazione dei regni romano-barbarici, cui fu data quell'etichetta quasi a rappresentare il loro impegno alla pacifica coabitazione. Il barbaro Odoacre edificò il suo regno sulle rovine del fantomatico trono imperiale di Romolo Augustolo ma rispettò le vecchie istituzioni. Egli si affrettò a restituire le insegne imperiali a Costantinopoli, chiese che gli fosse concesso il titolo di *patritius* in segno di amicizia e di alleanza, prese il nome di *Flavius*. Quando, nel 493, Teoderico s'impadronì di Ravenna e Odoacre fu ucciso, il regno goto aprì una parentesi di pace costruttiva, seppur incastonata tra due guerre penosissime, e visse nel sostanziale rispetto della romanità. Sul piano della vita giuridica, a subire un trauma non furono i Romani che nessuno obbligò mai a seguire consuetudini germaniche, ma i vincenti Germani che, abituati a vivere secondo tradizioni e usanze, vennero costretti a fare i conti con un articolato sistema di leggi scritte che era al di sopra delle loro forze. Teoderico, categorico nell'imporre ai suoi di osservare il diritto romano quando concludevano negozi con soggetti indigeni, per agevolarli redasse un "Editto" in cui volgarizzò e semplificò i principali istituti giuridici romani [...].

È convinzione diffusa che le cose siano cambiate allorché i Longobardi, tra il 568 e il 569, abbandonarono la Pannonia, varcarono le Alpi e s'impadronirono via via di una parte consistente della penisola. [...] In realtà i primi decenni dopo l'invasione alternarono momenti di scontri sanguinosi con momenti di pace e addirittura di alleanze con Bisanzio, e il quadro storico fu variegato e mutevole. [...] Le ventate di germanica anti-romanità appaiono dunque, nella storia del VI e VII secolo, appunto come folate. Impetuose sul piano politico-militare, esse lo furono assai meno su quello ideologico. Inframmezzate da tregue, esse alzarono vampe di odio politico ma non avversione alla cultura e alle tradizioni dei Romani. Tradizioni e cultura che trovavano peraltro crescente sostegno nel graduale progresso del cattolicesimo entro l'etnia dei conquistatori.

[...] Nell'inferno di guerre, pestilenze e carestie che mandarono sossopra la società, nel campo del diritto l'avvento dei barbari non costituì per la romanità quel trauma che in altri tempi si immaginava. All'occhio dello storico, anzi, più che dell'introduzione di modelli giuridici nuovi dei Germani, parrebbe essersi trattato della riesumazione e dell'adattamento di figure latine d'altri tempi.

Resta solo da porsi una domanda. La somiglianza d'istituti e di riti fu conseguenza dell'adozione e germanizzazione di forme giuridiche romane da parte dei Longobardi che, privi di surrogati propri, se ne appropriarono sin dall'epoca dei primi contatti con latini e bizantini? In qualche circostanza è probabile che proprio questo si sia verificato, specialmente per il tramite del diritto romano volgare che dilagava nelle consuetudini [...].

Le innegabili parentele tra istituti giuridici romani e barbarici dovettero a ogni modo rendere superflui quegli scontri tra diritti di cui si è favoleggiato, e stimolare al contrario gli accomodamenti.

[...] Le tradizioni giuridiche barbariche e romane, insomma, lungi dall'essere state tanto eterogenee da respingersi, hanno palesato punti di contatto sufficienti a consentire che si dessero la mano.

(Da: E. Cortese, "Tra Romanità e Germanesimo: Storia e Diritto", in Id., *Scritti*, tomo III, a cura di A. Cortese e F. Cortese, pp. 347-360)

